

APPROFONDIMENTI

- Diritto comunitario, diritto commerciale:

UNIONE EUROPEA: REGOLAMENTO PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Dal **12 dicembre 2008** i creditori UE avranno a disposizione un nuovo strumento per cercare di ottenere il pagamento dei propri crediti vantati nei confronti di altri soggetti residenti o domiciliati all'interno della UE. Da tale data sarà infatti applicabile il **Regolamento 1896/2006** già in vigore all'interno dell'Unione.

Duplici lo scopo perseguito dal Regolamento: "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e **assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione**". E' bene precisare che il Regolamento non impedisce di promuovere gli altri procedimenti già offerti dalla legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

In sintesi gli elementi principali del Regolamento.

Giurisdizione. Nulla di nuovo deriva dal Regolamento. La competenza giurisdizionale è infatti determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.

Domanda. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A allegato al Regolamento. La domanda presenta un contenuto tipico.

Esame della domanda. Il giudice esamina la **fondatezza** della domanda e la ricorrenza dei requisiti previsti dal Regolamento ed emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V al Regolamento.

Notifica. **Importanti novità sono previste in materia di notifiche, con la possibilità di scegliere diverse modalità. E' fatta salva la facoltà di ricorrere alle modalità previste dal Regolamento 1348/2000. v. più oltre.**

Opposizione. Il convenuto può presentare **opposizione all'ingiunzione di pagamento europea** dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI al Regolamento, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea. Il termine per l'invio dell'opposizione è di **30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto** . Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. A questa fase dell'opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

Mancata opposizione. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine di cui sopra, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII al Regolamento. Il giudice verifica la data della notifica. **L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatta salva la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione in casi eccezionali.**

Assistenza legale. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale **non è obbligatoria:** a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea, b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.

(Parlamento e Consiglio UE, Regolamento CE 12 dicembre 2006, n. 1896 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, L 399).

Articolo 13

Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

- a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
- b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;
- c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
- d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14

Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto

1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

- a) notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
- b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
- c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
- d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
- e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;
- f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

- a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notifica, e
 - ii) la data in cui è stata effettuata, e
 - iii) se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso, oppure
- b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notifica ad un rappresentante

La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.